

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2012, n. 3

Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)

(B.U. 05 aprile 2012, n. 33)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Oggetto\)](#)

CAPO I

Disposizioni generali

[Art. 2 \(Definizioni\)](#)

[Art. 3 \(Ambito di applicazione\)](#)

[Art. 4 \(Autorità competente\)](#)

[Art. 5 \(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti\)](#)

[Art. 6 \(Supporto tecnico\)](#)

[Art. 7 \(Oneri\)](#)

CAPO II

Procedura di verifica

[Art. 8 \(Verifica di assoggettabilità\)](#)

CAPO III

Valutazione di impatto ambientale

[Art. 9 \(Definizione dei contenuti del SIA\)](#)

[Art. 10 \(Assemblea pubblica\)](#)

[Art. 11 \(Studio di impatto ambientale\)](#)

[Art. 12 \(Presentazione della domanda\)](#)

[Art. 13 \(Pubblicazione e consultazione\)](#)

[Art. 14 \(Valutazione del SIA e degli esiti della consultazione\)](#)

-

-

-

-

[Art. 15 \(Decisione\)](#)

[Art. 16 \(Provvedimento di VIA\)](#)

[Art. 17 \(Informazioni sulla decisione\)](#)

CAPO IV

Monitoraggio, controlli e sanzioni

[Art. 18 \(Esercizio dei poteri sostitutivi\)](#)

[Art. 19 \(Monitoraggio\)](#)

[Art. 20 \(Controlli e sanzioni\)](#)

CAPO V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

[Art. 21 \(Impatti ambientali interregionali e interprovinciali\)](#)

-

[Art. 22 \(Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive\)](#)

-

[Art. 23 \(Parere sui progetti di competenza statale\)](#)

[Art. 24 \(Linee guida\)](#)

[Art. 25 \(Obblighi di informazione\)](#)

[Art. 26 \(Norme finanziarie\)](#)

[Art. 27 \(Norme transitorie e finali\)](#)

[Art. 28 \(Modifiche e abrogazioni\)](#)

[Allegato A1](#)

[Allegato A2](#)

[Allegato B1](#)

[Allegato B2](#)

[Allegato C](#)

[Allegato D](#)

Art. 1 *(Oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione della normativa europea e statale e in particolare della direttiva 2011/92 /UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai fini della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.

2. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed ha la finalità di proteggere e migliorare la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, mantenere l'esistenza e la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni della presente legge e del d.lgs. 152/2006, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

- a) impatto ambientale: ogni alterazione qualitativa o quantitativa diretta e indiretta, positiva o negativa, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, indotta da una o più opere, impianti o interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali o sul patrimonio culturale, nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché da eventuali malfunzionamenti;
- b) proponente: il soggetto pubblico o privato che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
- c) progetto: l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), mentre, negli altri casi, al progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;
- d) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;
- e) autorità competente: l'amministrazione pubblica cui compete lo svolgimento delle procedure disciplinate

dalla presente legge;

- f) verifica di assoggettabilità: la procedura di cui all'articolo 8, volta a stabilire se un progetto possa avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e debba essere pertanto assoggettato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;
- g) provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- h) valutazione d'impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti significativi e negativi sull'ambiente di un progetto secondo le disposizioni di cui al capo III della presente legge, che si conclude con il provvedimento di VIA;
- i) provvedimento di VIA: il provvedimento obbligatorio e vincolante che conclude la procedura di cui al capo III, che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale;
- l) fase preliminare: la fase facoltativa di cui all'articolo 9, mediante la quale il proponente entra in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di determinare i contenuti nello studio di impatto ambientale;
- m) studio preliminare ambientale: il documento contenente la descrizione del progetto elaborato tenendo conto dei criteri di cui all'allegato C. Esso deve contenere le informazioni e i dati ambientali necessari a valutare la situazione attuale (ante operam) e quella conseguente alla realizzazione dell'opera o intervento a cui si riferisce (post operam);
- n) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle analisi ambientali di un progetto, predisposti ai sensi dell'articolo 11;
- o) Comuni interessati: i Comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
- p) Province interessate: le Province nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
- q) Regioni interessate: le Regioni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
- r) soggetti interessati: qualunque soggetto portatore di interessi, pubblici o privati, inerenti alla realizzazione del progetto;
- s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dovuti all'attuazione dei progetti e che hanno la competenza al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- t) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137);
- u) modifica: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento, che può produrre effetti sull'ambiente;
- v) modifica sostanziale: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento, che produce effetti negativi significativi sull'ambiente.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2.

1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione.

1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati:

- a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2;
- b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2.

2. Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui:

- a) agli allegati A1 e A2;
- b) agli allegati B1 e B2 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);
- c) agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.

3. Per i progetti di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.

4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:

- a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit;
- c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

- a) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, per i quali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, del d.lgs. 152/2006;
- b) opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

6. Per gli interventi di cui al comma 5, l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 11, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

Nota relativa all'articolo 3:

Così modificato dall'art. 2, l.r. 19 ottobre 2012, n. 30.

Art. 4 (Autorità competente)

1. La Regione è autorità competente per i progetti:

- a) elencati negli allegati A1 e B1;

- b) elencati negli allegati A2 e B2, quando la loro localizzazione interessa il territorio di due o più Province o che presentano un impatto ambientale interregionale;
- c) elencati negli allegati A2 e B2, se la Regione medesima è anche l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis della Parte II del d.lgs. 152/2006;
- d) relativi agli interventi indicati al comma 2, se la Provincia ne è il proponente.

2. La Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio.

3. L'autorità competente svolge con un unico procedimento amministrativo le procedure di cui alla presente legge relative a interventi compositi. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, il procedimento è svolto dalla Regione.

Art. 5

(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)

1. Se l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'AIA e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono, il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA. In tale caso:

- a) il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall'articolo 29 ter, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative;
- b) le spese istruttorie sono versate in un'unica soluzione. L'importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all'articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi della normativa statale vigente e delle disposizioni regionali attuative;
- c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette;
- d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;
- e) se l'istruttoria del procedimento di VIA si conclude con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del d.lgs. 152/2006;
- f) il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avvengono anche con le modalità definite agli articoli 29 decies e 29 undecies del d.lgs. 152/2006.

2. Nei casi di cui al comma 1 è comunque facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti.

3. Nei casi di progetti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità e al procedimento di AIA, quest'ultima può essere richiesta solo all'esito della suddetta verifica.

4. Nei casi di progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo può essere richiesta solo all'esito della suddetta verifica.

5. Qualora l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA ricada anche nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la verifica di assoggettabilità o la VIA comprendono la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto presidenziale medesimo. A tal fine:

- a) lo studio preliminare ambientale o il SIA contengono gli elementi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/1997, secondo quanto specificato nelle linee guida di cui all'articolo 24 della presente legge;
- b) le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione delle procedure;
- c) la valutazione dell'autorità competente alla verifica di assoggettabilità o alla VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza o dà atto degli esiti della stessa.

6. La procedura di VIA di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli comprende e sostituisce le procedure di VAS per tali varianti. A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS.

7. Se l'intervento soggetto alle procedure di VIA è previsto da un piano o programma già sottoposto a VAS, nella redazione dello studio preliminare ambientale o del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

8. Per i progetti di opere e interventi assoggettati a VIA e da realizzarsi nell'ambito di piani regolatori portuali già sottoposti a VAS, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal piano regolatore portuale. Se il piano regolatore portuale o le rispettive varianti hanno contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza in base alle norme vigenti, la VIA è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e il provvedimento di VIA tiene luogo anche della VAS.

9. Per i progetti di opere e interventi inseriti in piani e programmi per i quali si sia conclusa positivamente la VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.

10. Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.

11. Se l'intervento soggetto a VIA è un'opera pubblica che costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, la procedura per l'approvazione della variante disciplinata dall'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere coordinata nell'ambito della VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione di tale fase procedurale. In tal caso la documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge, è integrata con gli elaborati previsti per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.

12. Il provvedimento di VIA o quello finale della verifica di assoggettabilità che dispone l'esclusione del progetto dalla VIA comprende, ove necessaria, la valutazione relativa all'utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'articolo 185 del d.lgs. 152/2006 ovvero l'autorizzazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186 del d.lgs. 152/2006. In tal caso la documentazione di VIA è integrata con il progetto indicato al medesimo articolo 186.

Art. 6

(Supporto tecnico)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative alle procedure di VIA, l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

2. Nelle procedure di VIA l'autorità competente, per le istruttorie di particolare complessità, può:

a) avvalersi del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione;

b) costituire commissioni composte da esperti anche esterni all'amministrazione competente e da dipendenti della stessa incaricati delle varie fasi procedurali di VIA.

3. Le commissioni di cui al comma 2, lettera b), sono istituite presso la struttura competente per le procedure di VIA. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la formazione delle commissioni e per la determinazione dei compensi da corrispondere.

Art. 7 *(Oneri)*

1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.

2. Gli oneri a carico del proponente per la procedura di VIA sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille. Resta ferma la soglia minima di euro 350,00.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:

a) per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica e per il pagamento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, che svolge tale attività;

b) per i due settimi all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24.

4. Le spese istruttorie a carico del proponente relative ai procedimenti integrati di VIA e AIA sono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

5. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 19 sono a carico del proponente.

CAPO II

Procedura di verifica

Art. 8 *(Verifica di assoggettabilità)*

1. Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:

a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;

b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;

c) copia dell'avviso da pubblicare e dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;

d) elenco dei Comuni interessati;

e) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3 del presente articolo;

f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente gli elementi mancanti ed i termini per l'invio degli stessi. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente, entro i termini previsti, non presenti quanto richiesto, l'istanza si intende ritirata. Decorso inutilmente il termine per la verifica

predetta, il proponente può procedere comunque alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 e il procedimento si considera avviato dalla data della pubblicazione medesima.

3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono depositati dal proponente presso i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato e inoltrati al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente.

4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un avviso contenente:

- a) i dati identificativi del proponente;
- b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
- c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché l'indicazione dell'indirizzo web dell'autorità competente;
- d) il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni.

5. Gli elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

6. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare ambientale. A tal fine la documentazione deve essere predisposta in modo da rendere possibile la separazione della parte da non pubblicizzare. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

7. La documentazione di cui al comma 1 rimane depositata presso l'autorità competente e i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4. Entro tale termine chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione di cui al comma 1, ottenerne copia a proprie spese e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte.

8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati e l'ARPAM rendono i propri contributi istruttori.

9. Sulla base della documentazione agli atti e degli elementi di cui all'allegato C, tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché dei contributi istruttori dell'ARPAM, l'autorità competente verifica se il progetto possa avere significativi impatti ambientali negativi e entro trenta giorni successivi al termine del periodo di deposito, fatte salve le richieste di integrazione di cui al comma 10, si pronuncia:

- a) escludendo il progetto dalla procedura di VIA nel caso non abbia impatti ambientali negativi significativi, impartendo eventuali prescrizioni anche relative al monitoraggio dell'opera o all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili. Le prescrizioni impartite obbligano il proponente a conformare il progetto definitivo a quanto in esse stabilito;
- b) assoggettando il progetto alla procedura di cui al capo III nel caso abbia impatti ambientali negativi significativi.

10. Nel caso in cui l'autorità competente ritenga necessario acquisire integrazioni o chiarimenti per la verifica della significatività degli impatti, può farne richiesta al proponente, per una sola volta, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4. Il proponente provvede a presentare le integrazioni o i chiarimenti richiesti e a depositarli presso gli uffici di cui al comma 3, entro trenta giorni dal termine del periodo di deposito. L'autorità competente si pronuncia comunque entro i trenta giorni successivi alla data prevista per la presentazione di quanto richiesto.

- 11.** Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità è pubblicato a cura dell'autorità competente:
- a) per estremi nel BUR;
 - b) in versione integrale nel sito web della medesima autorità.

CAPO III

Valutazione di impatto ambientale

Art. 9

(Definizione dei contenuti del SIA)

- 1.** Per i progetti da assoggettare a VIA il proponente ha facoltà di richiedere l'avvio di una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio del SIA.
- 2.** Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata della seguente documentazione in formato elettronico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
 - a) progetto preliminare;
 - b) studio preliminare ambientale;
 - c) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione del SIA e le metodologie che si intendono adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute, nonché il relativo livello di approfondimento;
 - d) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
- 3.** L'autorità competente apre la fase di consultazione sulla documentazione presentata ai sensi del comma 2 e in tale sede:
 - a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e del SIA;
 - b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
 - c) verifica, sulla base della documentazione disponibile, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto;
 - d) in assenza degli elementi di cui alla lettera c) del presente comma, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
- 4.** La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni, scaduti i quali si passa alla fase successiva.

Art. 10

(Assemblea pubblica)

- 1.** Nei casi di opere o interventi da assoggettare a VIA, il proponente, di sua spontanea iniziativa ovvero su richiesta dei Comuni interessati e con la loro collaborazione, può illustrare il progetto che intende realizzare e i principali impatti ambientali da esso derivanti in apposita assemblea pubblica, anche sulla base di un progetto preliminare e comunque prima della presentazione dell'istanza di VIA ovvero dell'istanza di autorizzazione nell'ambito della quale viene rilasciato anche il provvedimento di VIA.
- 2.** Nel corso dell'assemblea pubblica di cui al comma 1, il proponente e gli enti coinvolti forniscono anche informazioni sulle modalità di partecipazione al successivo procedimento di VIA.

3. Qualora il proponente abbia avviato la fase di consultazione di cui all'articolo 9, l'assemblea pubblica di cui al comma 1 si svolge durante tale fase e ad essa partecipa anche l'autorità competente alla VIA.

Art. 11

(Studio di impatto ambientale)

1. Il SIA è redatto, a spese del proponente, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e dall'allegato D alla presente legge.

2. Il SIA è inoltre predisposto nel rispetto degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9, qualora attivata.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o al SIA. A tal fine la documentazione deve essere predisposta in modo da rendere possibile la separazione della parte da non pubblicizzare. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

4. Ai fini della predisposizione del SIA e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Al SIA è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi gli elaborati grafici. La documentazione è predisposta in modo da consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.

Art. 12

(Presentazione della domanda)

1. Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:

a) progetto definitivo dell'opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8, comma 9, lettera b);

b) SIA e relativa sintesi non tecnica redatti secondo quanto previsto dall'articolo 11, che, nei casi di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 5, contengono anche quanto previsto nell'articolo 5 medesimo;

c) copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa e dichiarazione della data di pubblicazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1;

d) elenco dei Comuni interessati;

e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale;

f) dichiarazione del valore dell'opera;

g) attestazione del pagamento delle spese istruttorie;

h) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante che la documentazione prodotta è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3;

i) dichiarazione sostitutiva del proponente attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono resi dal proponente su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo. Il proponente garantisce mediante

propria dichiarazione la perfetta corrispondenza tra i documenti cartacei e quelli informatici. Presso l'autorità competente sono comunque depositate due copie in formato cartaceo.

3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la documentazione progettuale è depositata dal proponente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni, le Province e le Regioni interessati, nonché inoltrata al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente.

4. Qualora la realizzazione del progetto preveda anche altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, il proponente trasmette l'istanza completa di allegati, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale affinché l'autorità competente ne acquisisca i contributi istruttori.

5. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente gli elementi mancanti ed i termini per l'invio degli stessi. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente, entro i termini previsti, non presenti quanto richiesto, l'istanza si intende ritirata.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 del presente articolo senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'autorità competente, il proponente può procedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 13

(Pubblicazione e consultazione)

1. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente:

- a) i suoi dati identificativi;
- b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;
- c) l'indicazione delle sedi di deposito della documentazione relativa al progetto e dei termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

2. Del deposito del progetto e dei relativi elaborati deve essere data notizia anche sul sito web dell'autorità competente, con la contestuale pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b).

3. La documentazione rimane depositata per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. L'autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

5. L'inchiesta di cui al comma 4 deve svolgersi prima del termine della valutazione di cui all'articolo 14 e si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA.

6. In mancanza dell'inchiesta, il proponente, prima della conclusione della fase di valutazione, può, anche su propria richiesta, essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA.

7. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.

Art. 14

(Valutazione del SIA e degli esiti della consultazione)

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie per la VIA e, a tal fine, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni e le memorie inoltrate ai sensi dell'articolo 13, nonché i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.

2. I soggetti competenti in materia ambientale rendono i propri contributi istruttori entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Qualora i soggetti competenti in materia ambientale non si siano espressi nei termini previsti o abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 15.

Art. 15

(Decisione)

1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei centotrentacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni rispetto al termine di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

3. L'autorità competente, entro settantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1, trasmette al proponente le osservazioni e memorie scritte eventualmente presentate, nonché i contributi istruttori pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale.

4. L'autorità competente può richiedere per una sola volta al proponente integrazioni alla documentazione presentata, anche in occasione della trasmissione di cui al comma 3. Per l'invio delle integrazioni l'autorità competente deve indicare un termine non superiore a quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili su istanza del proponente per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. In questo caso l'autorità competente, salvo quanto previsto al comma 7, adotta il provvedimento di VIA nei novanta giorni successivi al ricevimento delle integrazioni richieste. Se allo scadere dei termini il proponente non presenta quanto richiesto o ritira l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

5. Nei casi in cui il proponente, anche in esito alla consultazione e alla trasmissione di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, intende modificare gli elaborati presentati, può farne richiesta all'autorità

competente entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per il deposito di cui all'articolo 13, comma 3. Se l'autorità competente accoglie tale richiesta, stabilisce il tempo necessario per l'acquisizione degli elaborati modificati che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili per giustificati motivi su istanza del proponente. In questo caso l'autorità competente, salvo quanto previsto al comma 7, adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

6. Le integrazioni di cui al comma 4 ovvero le modifiche di cui al comma 5, contestualmente all'invio all'autorità competente, devono essere depositate dal proponente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni interessati, il dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente, nonché, nel caso di progetti che prevedono altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, inviati a tutti i soggetti competenti in materia ambientale.

7. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 4 ovvero ritenga che le modifiche di cui al comma 5 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati così come previsto all'articolo 12, comma 3, e contestualmente dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito e chiunque abbia interesse, entro tale termine, può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in relazione alle sole integrazioni o modifiche apportate. In tali casi, l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle nuove osservazioni.

Art. 16

(Provvedimento di VIA)

1. Qualora l'autorità competente alla VIA sia anche l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce. Resta ferma la facoltà del proponente indicata all'articolo 5, comma 2.

2. Qualora l'autorità competente alla VIA non sia l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA coordina i contributi istruttori di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti, ivi incluse le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto negativo sull'ambiente. In nessun caso può essere dato inizio ai lavori di realizzazione delle opere o interventi senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA, ove previsto.

4. Il provvedimento di VIA contiene, inoltre, ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali.

5. Nei casi in cui il provvedimento di VIA tiene luogo anche dell'AIA, esso contiene anche la definizione degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni di cui all'articolo 29 sexies del d.lgs. 152/2006.

6. Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). Il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Art. 17

(Informazioni sulla decisione)

1. Il provvedimento di VIA è pubblicato:

- a) per estratto nel BUR, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi dove può essere consultato nella sua interezza;
- b) per intero nel sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

CAPO IV

Monitoraggio, controlli e sanzioni

Art. 18

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Se la Provincia non provvede all'emanazione del provvedimento di VIA per i progetti di sua competenza entro i termini di cui alla presente legge, la Giunta regionale, su istanza del proponente e sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta con oneri a carico della Provincia medesima.

Art. 19

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura la verifica degli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate, anche al fine di individuare tempestivamente impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento finale di VIA. In tal caso l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

2. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente, nelle more delle determinazioni correttive da adottare ai sensi del comma 1, può altresì ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate.

3. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, inclusa la trasmissione dei relativi dati all'autorità competente e all'ARPAM.

4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'ARPAM.

Art. 20

(Controlli e sanzioni)

1. I Comuni esercitano il controllo sulle opere o interventi realizzati senza che sia stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità o senza che sia stato acquisito il provvedimento di VIA in violazione

della presente legge.

2. L'autorità competente, anche avvalendosi dell'ARPAM e previa convenzione del Corpo forestale dello Stato per le materie di competenza, esercita le funzioni di controllo relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto al progetto valutato tali da incidere sugli esiti finali delle procedure di VIA o relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto a quanto previsto negli atti finali delle procedure di VIA, con particolare riferimento alle prescrizioni impartite e alla corretta attuazione del monitoraggio.

3. Nei casi di cui al comma 1, il Comune dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità competente informa il Comune territorialmente interessato, il quale, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e dispone il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale con le modalità di cui al comma 3. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

CAPO V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21

(Impatti ambientali interregionali e interprovinciali)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere localizzati anche nel territorio di Regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti e il provvedimento finale è adottato dalla Giunta regionale.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere con significativi impatti ambientali negativi interregionali, la Regione è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle altre Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dai medesimi impatti.

3. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alle procedure di VIA con significativi impatti ambientali negativi interprovinciali, la Provincia è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle altre Province, nonché degli enti locali territoriali interessati dai medesimi impatti.

4. Nel caso di progetti di impianti di cui all'Allegato B2, punto 2, lettera a), che presentino impatti ambientali interprovinciali, la Provincia, in aggiunta ai pareri di cui al comma 3, è tenuta ad acquisire il parere della Regione.

Art. 22

(Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), le procedure di VIA iniziano con la presentazione da parte del proponente di apposita istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), corredata della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 160/2010, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inizia con la presentazione da parte del proponente di apposita istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), corredata dal progetto definitivo e dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad f). Resta ferma la facoltà del proponente di richiedere la verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, prima dell'avvio del procedimento SUAP.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il procedimento SUAP è disciplinato dall'articolo 7, comma 3, del d.p.r. 160/2010, fatti salvi i tempi previsti per la pubblicazione.

Art. 23

(Parere sui progetti di competenza statale)

1. Al fine di esprimere il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale acquisisce le valutazioni delle Province, dei Comuni e degli enti parco interessati che devono pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali la Regione si pronuncia indipendentemente dalle valutazioni medesime. Nel caso di modifiche sostanziali il termine è ridotto a trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

Art. 24

(Linee guida)

1. La Giunta regionale adotta previo parere della Commissione assembleare competente le linee guida necessarie a dare attuazione alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva la modulistica.

Art. 25

(Obblighi di informazione)

1. La Giunta regionale trasmette al Ministero competente le informazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006 entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, informano la Regione circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso per le opere e gli interventi di propria competenza.

Art. 26
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di euro 50.000,00.
2. La copertura è garantita dalle disponibilità iscritte a carico dell'UPB 42201 del bilancio per l'anno 2012, derivanti dall'abrogazione della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).
3. A decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Ai fini della gestione, le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB 30102 dello stato di previsione dell'entrata e dell'UPB 42201 dello stato di previsione della spesa.

Art. 27
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative europee e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche.
2. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 24 sono fatte salve le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 1600.
3. Le procedure di VIA avviate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono in conformità alle disposizioni normative previgenti.
4. La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'AIA di cui al Titolo III bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alle categorie di attività industriali di cui all'allegato VIII del decreto medesimo, a esclusione della categoria 5 (Gestione dei rifiuti) per la quale è competente la Provincia territorialmente interessata.
5. Per quanto non previsto si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti.

Art. 28
(Modifiche e abrogazioni)

1.
2.

Nota relativa all'articolo 28:

Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 20, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.

Il comma 2 abroga la l.r. 14 aprile 2004, n. 7; la l.r. 12 ottobre 2007, n. 11; l'art. 22, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2; gli articoli da 1 a 12, l.r. 12 giugno 2007, n. 6; il comma 2 dell'art. 5, l.r. 17 giugno 2008, n. 14; l'art. 23, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.